

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

28 ottobre 2020

Alle aziende associate

## CONGUAGLIO INPS IN CASO DI ANTICIPAZIONE PER QUARANTENA E MALATTIA

Facciamo riferimento alla nostra circolare n. 491/2020 per sottolineare come l'Inps, con il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, offra alcune ulteriori precisazioni rispetto al tema del conguaglio che il datore di lavoro che ha anticipato le prestazioni nelle ipotesi di quarantena e malattia da Covid 19 può richiedere all'Inps.

Una delle maggiori criticità che ancora perdurano per la regolazione dei rapporti tra datore di lavoro, lavoratore ed Istituto Previdenziale, è la difficoltà, per il datore di lavoro, di conoscere la causale (quarantena o malattia conclamata) del certificato medico esibito dal lavoratore ai fini della gestione del lavoratore (sul versante del rapporto di lavoro) e del corretto rapporto con l'Inps (ai fini dei conguagli). La tutela della privacy non consente infatti di conoscere la prognosi e le eventuali indicazioni presenti nel certificato medico (ad es. il numero del provvedimento del certificato di quarantena emesso dall'autorità sanitaria).

L'Istituto indica ora finalmente le procedure grazie alle quali il datore di lavoro potrà venire a conoscenza della causale del certificato fornito dal lavoratore (ovviamente nel rispetto della privacy). Le informazioni necessarie, i codici cioè che consentono di distinguere le tre ipotesi sono:

- Comma 1 dell'art. 26 DL n. 18/2020 (Quarantena con sorveglianza attiva o Permanenza Domiciliare Fiduciaria)=> **Codice MV6**
- Comma 2 dell'art. 26 DL n. 18/2020 (Quarantena per i soggetti fragili)=> **Codice MV7**
- Comma 6 dell'art. 26 DL n. 18/2020 (Malattia accertata da Covid 19)=> **Codice MV8**

Le informazioni con i codici che consentono di distinguere le tre ipotesi, verranno messe a disposizione dall'Inps sul "Cassetto Previdenziale" per le aziende e gli intermediari. Inoltre quotidianamente, sarà inviata una pec all'azienda con le medesime informazioni presenti sul "Cassetto Previdenziale".

Oggetto del conguaglio sono *"le prestazioni erogate ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia limitatamente all'importo anticipato per conto dell'Istituto"* mentre, sul piano dell'individuazione del periodo di riferimento, l'Inps evidenzia che, per ora, procederà a consentire il conguaglio gestendo *"gli eventi di "quarantena" a carico dell'Istituto con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020"*.

I lavoratori in sostanza, sulla base delle previsioni dell'art. 26 commi 1, 2 (relativi alla quarantena) e 6 (relativo alla malattia conclamata) del DL n. 18/2020, hanno diritto al trattamento di malattia (nei primi due casi ai fini economici, nell'ultimo caso ai fini sostanziali). Il datore di lavoro che ha anticipato i relativi trattamenti, ha diritto al recupero dell'anticipazione attraverso lo strumento del conguaglio.

Si sottolinea che, in presenza di un certificato medico non riconosciuto come appartenente alle tipologie sopra viste, il relativo importo posto a conguaglio, sarà ritenuto indebitato. L'Istituto indica nel messaggio anche le modalità per rettificare eventuali conguagli operati a titolo di indennità di malattia, laddove invece, la condizione del lavoratore fosse individuata come quarantena.

Il documento dell'Inps, se risolve la questione inerente la corretta classificazione del conguaglio, non risolve ancora il problema della tempestiva conoscenza della causale dell'assenza ai fini della gestione del lavoratore, che presuppone che la conoscenza della reale condizione (quarantena o malattia) pervenga al datore di lavoro immediatamente.

La conoscenza infatti è necessaria per sapere se si è in presenza di uno stato di malattia conclamata che impedisce lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero di quarantena che consente invece, laddove sia possibile svolgere la prestazione da remoto, la prosecuzione dell'attività lavorativa, ovviamente con le dovute cautele della quarantena.

**Allegato: messaggio Inps n. 3871 del 23 ottobre 2020**

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro- Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: [f.vecchi@confapiemilia.it](mailto:f.vecchi@confapiemilia.it)) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi  
Direttore  
Confapi Emilia

